

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E L'ASSOCIAZIONE "AMICI DEGLI ANIMALI ODV" DI RAVENNA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA CARCASSE DI ANIMALI SELVATICI SU SUOLO PUBBLICO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA - PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 CON PREVISIONE DI EVENTUALE PROROGA.

Il mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_

**TRA**

la Provincia di Ravenna con sede in Ravenna, piazza Caduti per la Libertà 2/4, (C.F./P.IVA 00356680397) rappresentata dal Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi informativi Dott. \_\_\_\_\_, in esecuzione dell'Atto del Presidente n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**E**

l'Associazione "Amici degli animali ODV", con sede a Classe (RA) in via Roma Vecchia, 129 - C.F. 92065110394 - P. Iva 0250299039, rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_ autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione;

**PREMESSO CHE**

- la legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica onoterme e per il prelievo venatorio" stabilisce che alle Province spettavano le funzioni amministrative in materia di caccia e protezione della fauna; in particolare l'art. 4 comma 6 prevede l'emanazione da parte delle Regioni di norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà. Oltre alla funzione di protezione della fauna, generalmente intesa, la Provincia provvede alla attività

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n. 82/2005 e s.m.i.*

	di recupero dei capi di fauna selvatica, feriti in azione di caccia o per	
	altre cause diverse dal prelievo venatorio, nonché al recupero a smaltimento	
	della fauna morta;	
	per effetto dell'art. 40 della legge regionale n. 13/2015 la competenza in	
	materia è stata trasferita alla regione Emilia Romagna;	
	- la Legge Regionale 6 novembre 2019, n.23 "Misure urgenti per la definizio-	
	ne di interventi da avviare nell'esercizio finanziario 2019", apportando mo-	
	difiche alla suddetta legge regionale, riporta in capo alle Province	
	l'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di	
	animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competen-	
	za;	
	- lo schema di "Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la	
	Città metropolitana di Bologna per l'esercizio delle funzioni regionali con-	
	ferite e delle attività assegnate ai sensi della L.R. 13/2015 e successive	
	modifiche e integrazioni" prevede un fondo per il finanziamento per lo svol-	
	gimento dell'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle	
	carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio	
	di competenza, fatta salva l'applicazione della specifica normativa in mate-	
	ria sanitaria, così come stabilito dall'art. 40 della L.R. 13/2015 come mo-	
	dificata e integrata dall'art. 9 della L.R. n. 23/2019;	
	- con Atto del Presidente n. 170 del 30/12/2021 è stato approvata la "Con-	
	venzione tra la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Ravenna per	
	l'esercizio delle funzioni regionali conferite ai sensi della L.R. 13/2015 e	
	successive modifiche e integrazioni", quindi sottoscritta tra la Regione	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	Emilia - Romagna e la Provincia di Ravenna e valevole per il triennio 2022 -	
	2024, con effetti giuridici dal 01/01/2022 al 31/12/2024;	
	- tra la Provincia di Ravenna e l'Associazione "Amici degli Animali ODV" è	
	stata sottoscritta una convenzione, con durata dal 01/01/2021 al 31/12/2023,	
	per il servizio di raccolta carcasse di animali selvatici su suolo pubblico	
	nell'ambito del territorio della Provincia (rep. N. 5126 del 12/01/2021 -	
	p.g. n. 757 del 12/01/2021);	
	- l'associazione "Amici degli animali ODV", con nota acquisita agli atti	
	dell'Ente al p.g. n. 26017 in data 14/09/2023 ha manifestato la propria di-	
	sponibilità a continuare una collaborazione stabile ed organizzata con la	
	Provincia di Ravenna per far fronte alla problematica relativa al recupero	
	delle carcasse degli animali;	
	- entrambe le parti hanno un reciproco vantaggio a continuare la collabora-	
	zione attraverso la sottoscrizione di una nuova convenzione volta alla rea-	
	lizzazione delle suddette finalità;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - Oggetto della convenzione	
	1. La convenzione ha lo scopo di far proseguire una collaborazione tra la	
	Provincia di Ravenna e l'associazione "Amici degli animali ODV" finalizzata	
	a garantire l'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle	
	carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio	
	della Provincia di Ravenna, previa specifica richiesta dei soggetti indicati	
	al successivo art. 2, punto 1 della presente convenzione.	
	Sono escluse dal recupero le singole carcasse di piccoli mammiferi di dimen-	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	sioni inferiori a quella di un tasso o di un istrice adulto.	
	2. Sono altresì escluse dal recupero le singole carcasse di uccelli fatta eccezione per i casi in cui si rendesse necessario recuperare carcasse di esemplari di avifauna al fine di prevenire situazioni di potenziale allerta sanitaria causata dalla diffusione della influenza aviaria.	
	3. Il recupero di cui al comma 2. Dovrà avvenire nel rispetto delle misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e la diffusione dell'influenza aviaria di volta in volta vigenti.	
	Art. 2 - Impegni dell'associazione "Amici degli animali ODV"	
	L'Associazione è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti nelle materie connesse con lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, comprese quelle eventualmente emanate nel corso di validità del presente atto.	
	2. Le condizioni del servizio prestato dall'associazione "Amici degli animali ODV" sono le seguenti.	
	L'associazione deve garantire, attraverso il proprio personale ed idonea attrezzatura, la raccolta, il deposito, il trasporto e lo smaltimento di carcasse di animali selvatici rinvenute su strade e/o su suolo pubblico nel territorio della Provincia di Ravenna di cui all'art. 1 nel rispetto di quanto segue:	
	a) l'associazione interviene per il recupero delle carcasse di animali selvatici a seguito di segnalazioni telefoniche o scritte (a mezzo fax, mail, sms) effettuate esclusivamente da uno o più dei soggetti di seguito elencati:	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	- Servizio Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna sede di	
	Ravenna;	
	- Polizia Locale della Provincia di Ravenna ;	
	- Polizia Locale del Comune di ritrovamento;	
	- Ente proprietario o gestore della strada (Comune, Provincia, Anas);	
	- Servizio Veterinario della ASL competente per territorio;	
	- Forze dell'Ordine;	
	- Vigili del Fuoco;	
	i quali provvedono, preve le necessarie verifiche, ad avviare la chiamata	
	all'associazione.	
	L'associazione ha l'obbligo di comunicare sempre alla Provincia qualsiasi	
	intervento da eseguire (prima dell'effettivo intervento e qualora la segna-	
	lazione non sia pervenuta dalla Provincia stessa);	
	b) l'intervento di raccolta delle carcasse deve avvenire, di norma, entro le	
	24 ore successive alla chiamata. Qualora, a giudizio del soggetto che fa la	
	segnalazione, la carcassa possa costituire grave pericolo per la circolazio-	
	ne o per l'igiene e la sicurezza pubbliche, il recupero deve essere effet-	
	tuato con urgenza e comunque entro e non oltre le 8 ore successive alla	
	chiamata;	
	c) la raccolta e il trasporto delle carcasse devono avvenire con l'utilizzo	
	di un automezzo a norma o tramite l'impiego di un automezzo dotato di conte-	
	nitore mobile a norma, regolarmente registrato presso l'ASL competente per	
	il trasporto di carcasse di animali selvatici e con l'utilizzo di adeguati	
	dispositivi individuali di protezione, che prevengano i rischi per il perso-	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	nale addetto;	
	d) le carcasse devono essere conferite all'Istituto Zooprofilattico Speri-	
	mentale (IZS) competente per territorio per l'accertamento circa la presenza	
	delle infezioni oggetto del vigente Piano di sorveglianza e di monitoraggio	
	sanitario regionale della fauna selvatica ed eventualmente per la determina-	
	zione della causa di morte;	
	e) le carcasse sono smaltite, a norma di legge, direttamente	
	dall'associazione presso apposita struttura, solo nei seguenti casi:	
	- carcasse in cattivo stato di conservazione;	
	- qualora l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) comunichi ufficial-	
	mente che non è più necessario proseguire con gli accertamenti;	
	f) l'associazione deve tenere un apposito registro, in formato elettronico,	
	di carico e scarico delle carcasse, da cui risultino i seguenti elementi:	
	- specie, qualora identificabile;	
	- sesso ed età approssimativa, qualora identificabili;	
	- indicazione del richiedente l'intervento di recupero;	
	- comune, località ed identificativo strada (nome strada o via, km se rile-	
	vabile) con coordinate XY GPS del luogo di raccolta, che saranno trasmessi	
	ogni due mesi alla Provincia di Ravenna (provra@cert.provincia.ra.it) ed al-	
	la Regione Emilia-Romagna (stacp.ra@regione.emilia-romagna.it);	
	- data ed ora del rinvenimento;	
	- indicazione della struttura che riceve la carcassa;	
	- peso in chilogrammi della carcassa, se conferita all'impianto di smalti-	
	mento;	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	- estremi della ricevuta relativa alla consegna presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o presso la struttura di smaltimento.	
	Il registro predetto dovrà essere inviato ogni sei mesi alla Provincia, presso il Corpo di Polizia Locale sito a Ravenna in via di Roma, 165; decorsi 10 giorni dalla data di ricevimento del registro senza che vi siano state segnalazioni e/o richieste di chiarimenti da parte della Provincia	
	l'associazione può procedere all'invio del prospetto di rendiconto;	
	g) qualora non sia possibile effettuare la consegna delle carcasse all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o non sia possibile l'immediato smaltimento, l'associazione può depositarle in apposita cella o dispositivo frigorifero (congelatore) in propria dotazione, per poi essere trasportate periodicamente, a svuotamento della cella o del dispositivo frigorifero stesso, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o allo smaltimento;	
	h) successivamente a ogni raccolta e svuotamento deve essere effettuato adeguato lavaggio e disinfezione del contenitore mobile e del congelatore o cella frigorifera in dotazione, secondo le norme vigenti.	
	i) l'associazione deve conservare le ricevute relative al materiale consegnato e metterle a disposizione per i necessari controlli da parte della Provincia di Ravenna. Copia del registro di carico e scarico sarà utilizzato in sede di verifica delle prestazioni rese al fine della corresponsione del contributo per il servizio reso.	
	l) l'Associazione provvede a trasmettere alla Provincia il rendiconto sui servizi resi con cadenza semestrale, a seguito dell'invio alla Provincia stessa del registro di carico e scarico come previsto dal precedente punto	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	f);	
	m) l'Associazione è tenuta, inoltre, ad ottemperare a quanto segue:	
	- avvalersi, nelle attività di cui alla presente convenzione, dell'apporto	
	dei propri aderenti volontari;	
	- stipulare apposite assicurazioni dei volontari aderenti, in particolare	
	contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività	
	stesse nonché per la responsabilità civile verso terzi;	
	- garantire che i capi rinvenuti morti al momento della raccolta siano tenu-	
	ti a disposizione per le 24 ore successive alla segnalazione, al fine di	
	permettere gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti di interesse per la	
	Provincia;	
	- assicurare che ogni recupero che abbia ad oggetto fauna particolarmente	
	protetta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 157/1992 sia segnalato tempe-	
	stivamente alla provincia e comunque non oltre le 24 ore successive, salvo	
	cause di forza maggiore;	
	n) l'Associazione si impegna in ogni tempo a manlevare e tenere indenne la	
	Provincia di Ravenna dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazio-	
	ne ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto	
	previsto dal presente atto o dalla disciplina vigente ed a informare la Pro-	
	vincia di ogni circostanza che abbia influenza sulla esecuzione delle atti-	
	ività oggetto della presente convenzione.	
	Art. 3 - Impegni della Provincia	
	1. La Provincia di Ravenna, a fronte della collaborazione di cui all'art.2,	
	riconosce all'associazione un contributo a titolo rimborso spese in relazio-	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	ne ai servizi resi, nel limite dell'importo massimo complessivo annuale	
	stanziato dalla Regione Emilia-Romagna in favore della Provincia di Ravenna.	
	2. La Provincia, con atto gestionale del competente Dirigente, provvederà	
	all'assunzione dell'impegno di spesa delle risorse stanziato a tal fine	
	dalla Regione Emilia-Romagna, per la successiva liquidazione del contributo	
	all'Associazione. Tale liquidazione avverrà, nel corso dell'anno di validità	
	della presente Convenzione, in due soluzioni, ciascuna pari al 50%	
	dell'importo complessivo del contributo stanziato dalla Regione; la prima	
	parte del contributo verrà liquidata a seguito della presentazione del primo	
	rendiconto semestrale e la seconda a seguito del successivo rendiconto seme-	
	strale per l'importo restante.	
	3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le	
	norme e le prescrizioni che dovessero essere emanate successivamente alla	
	stipulazione della presente convenzione restano ad esclusivo carico	
	dell'Associazione, intendendosi in ogni caso rimborsati con l'importo stabi-	
	lito. L'Associazione non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi a tal	
	titolo nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.	
	4. Ai fini della corresponsione del contributo, l'associazione dovrà produrre:	
	- Copia del registro, in formato elettronico, di carico e scarico (completo	
	di geo localizzazione delle singole carcasse);	
	- Le ricevute relative al materiale consegnato;	
	- Un prospetto economico che specifichi i singoli importi da rendicontare.	
	Il prospetto da rendicontare dovrà essere presentato alla fine di ogni seme-	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	stre e dovrà essere intestato a Provincia di Ravenna - Settore Programmazio-	
	ne Economico Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi informativi - Corpo	
	di Polizia Locale per la successiva liquidazione del contributo.	
	5. Il contributo è suscettibile di riduzioni qualora le attività realizzate	
	non risultassero conformi a quelle concordate.	
	<b>Art. 4 - Durata</b>	
	1. La presente convenzione ha durata a partire dal 01 gennaio 2024 fino al	
	31 dicembre 2024, con possibilità di eventuale proroga della validità della	
	stessa qualora la "Convenzione tra la Regione Emilia Romagna e la Provincia	
	di Ravenna per l'esercizio delle funzioni regionali conferite ai sensi della	
	L.R. 13/2015 e successive modifiche e integrazioni", richiamata nelle pre-	
	messe e avente validità fino al 31/12/2024, venga rinnovata.	
	La presente Convenzione potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le	
	parti.	
	2. Le parti avranno comunque facoltà di recedere anticipatamente dalla pre-	
	sente convenzione previa comunicazione che dovrà pervenire tramite raccoman-	
	data o PEC almeno trenta giorni prima della data del recesso.	
	<b>Art. 5 - Domicilio</b>	
	1. Agli effetti della presente convenzione, le parti eleggono domicilio in	
	Ravenna, presso la Provincia di Ravenna, in piazza Caduti per la Libertà,	
	n.2.	
	<b>Art. 6 -Controversie</b>	
	1. Tutte le controversie che dovessero sorgere e che non possano essere ri-	
	solte mediante bonario accordo fra le parti saranno devolute alla competente	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

autorità giurisdizionale del Foro di Ravenna e del competente Foro amministrativo.

#### **Art. 7 - Spese e oneri. Registrazione**

1. Le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione (bolli e imposta di registro) saranno a carico dell'Associazione.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 26/04/1986, n.131 con oneri a carico della parte richiedente, in misura fissa, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del precitato D.P.R.

3. La presente è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D. lgs. n. 117/2017 (codice del Terzo Settore) essendo posta in essere da una organizzazione di volontariato (ente del Terzo Settore ai sensi dell'art. 4 comma 1 del medesimo D. lgs. n. 117/2017)

#### **Art. 8 . Trattamento dei dati**

1. Le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. n. 196/03 (cd. Codice Privacy) e del Regolamento europeo n. 679/2016. Le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. L'associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n. 82/2005 e s.m.i.*

alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione di quanto previsto nel presente documento senza l'espressa autorizzazione della Provincia di Ravenna.

Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n.82/2005 e ss.mm.ii.

Per l'Amministrazione Provinciale di Ravenna, il Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi Informativi

vi

Dott. 

Per l'Associazione Amici degli Animali ODV

Sig. 